

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LODIGIANI, FERRARINI, PIERMARTINI, TRAPPOLI,
FIORINO, BARBALACE**

Presentata il 20 marzo 1985

Decentramento ai comitati regionali per l'albo dei costruttori della certificazione di iscrizione delle imprese

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'informatica, anche nel nostro Paese, ha assunto nel corso degli ultimi anni, una sempre più frequente e utile applicazione nei più diversi campi di attività. Anche nella pubblica amministrazione, nonostante vistosi ritardi rispetto al settore privato, non mancano esempi di organizzazione che fanno ricorso a tecniche informatiche, delle quali appare persino ovvio sottolineare l'importanza ai fini di una riduzione dei costi e di un miglioramento dei servizi.

Per queste ragioni, ove possibile, devono con urgenza essere eliminati sprechi e diseconomie, come in effetti oggi si richiede alle imprese di costruzione che — solo per avere la certificazione della avvenuta iscrizione all'albo sono costrette — quale che sia l'ubicazione della società — a rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici, dove ha sede l'albo nazionale dei costruttori.

Il Governo aveva già provveduto con il disegno di legge n. 920, presentato al Senato il 21 agosto 1984, ad affrontare il problema — secondo i proponenti della presente proposta di legge — è opportuno invece affrontare questo particolare aspetto subito, in attesa della riforma dell'albo.

L'automatizzazione del servizio di tenuta dell'albo e la certificazione decentrata non solo infatti non costituiscono una iniziativa contraddittoria con le esigenze di riforma dell'albo, ma anzi possono semmai accelerarne l'attuazione.

L'approvazione della presente proposta pone trascurabili e superabilissimi problemi tecnici e offre, in cambio, immediatamente, l'eliminazione di diffusi e inutili sprechi di risorse; sono le ragioni per le quali ne raccomandiamo vivamente l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Ferma la competenza del Comitato centrale per l'albo dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'iscrizione all'albo si comprova mediante certificato valevole per un anno, da rilasciarsi dai provveditori alle opere pubbliche nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali per l'albo e dal dirigente superiore tecnico di zona delle opere marittime per la Sardegna nella sua qualità di presidente del Comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

Tale competenza decentrata è attivata per ciascuna autorità periferica con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.